

(N. 2540)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1952

Modifiche alle quote di surrogazione e di appoggio  
stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689

ONOREVOLI SENATORI. — I miglioramenti economici disposti a favore dei pubblici dipendenti negli anni 1947 e 1948, ed il conseguente aggravio di bilancio, indussero l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a modificare, con la legge 1950, n. 689, le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti di manutenzione — già fissate dal precedente decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1224, in lire 800 e lire 500 — portandole rispettivamente a lire 1.500 e lire 1.000 giornaliere.

Gli intervenuti aumenti nel costo dei materiali e della mano d'opera consigliarono altresì di provvedere, con la stessa legge, ad elevare la quota d'appoggio, la cui misura era fissata in lire 6.000 a chilometri filo dal citato decreto legislativo, a lire 8.000 per le linee costruite con pali in legno, ed a lire 40.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in cemento armato od in ferro.

Già nelle more del procedimento legislativo erano state intanto disposte nuove provvidenze economiche a favore del personale statale, mentre gli imprevisi aumenti dei materiali grezzi e lavorati hanno reso ancor più costosi i lavori per la costruzione delle linee telegrafiche la legge 689 non può in conseguenza ritenersi ancora rispondente al fine specifico che si intendeva con essa perseguire, ed ha bisogno di opportune modifiche che adeguino la entità dei rimborsi e dei contributi gravanti sui terzi all'onere effettivo che l'Amministrazione sostiene per l'esecuzione dei lavori disposti nel loro interesse.

Le quote di surrogazione dei funzionari e degli agenti dovrebbero pertanto subire aumenti percentuali almeno uguali alle migliorazioni apportate agli stipendi ed alle paghe del personale, avendo presente soprattutto che l'istituzione della indennità di funzione e dell'assegno perequativo, e l'aumento

del premio di interessamento, hanno sensibilmente modificato la media base giornaliera alla quale si fece riferimento in sede di discussione del precedente disegno di legge.

Gli stipendi dei funzionari al 1° marzo 1948 si aggiravano infatti intorno a lire 35.846 mensili per il grado 8° ed a lire 38.463 per il grado 7°, con una media giornaliera di lire 1.350 circa, mentre il personale subalterno percepiva, alla stessa data, uno stipendio netto mensile di lire 28.226, pari a circa lire 940 giornaliere di media.

La legge 11 aprile 1950, n. 130 ha elevato le retribuzioni dei predetti funzionari ad oltre lire 65.000 mensili e quelle degli agenti a lire 39.000 circa; si rende pertanto necessario un aggiornamento delle quote di surrogazione in vigore, che si propone siano portate rispettivamente a lire 2.000 ed a lire 1.300 giornaliere.

Per quanto concerne la quota d'appoggio sulle palificazioni telegrafiche di fili di proprietà di terzi e di altre amministrazioni dello Stato, si sono riveduti gli elementi tecnici ed economici determinanti la misura della quota stessa, in relazione sia ai dati di costo attuali, sia soprattutto ai moderni criteri di costruzioni delle linee telegrafiche.

È da rilevare in primo luogo che la quota d'appoggio è stata finora applicata, considerando come base il « chilometro di filo » sia che questo costituisse un circuito unifilare (telegrafico con ritorno a terra) sia che appartenesse ad un circuito bifilare (doppino di tipo telefonico).

È necessario invece tener distinti i due tipi di circuito, in quanto diversi sono, nei due casi, gli oneri che gravano sul proprietario della palificazione.

Dovendosi infatti realizzare un circuito unifilare, è quasi sempre possibile sistemare sulla palificazione l'unico filo senza dover ricorrere a costosi adattamenti dell'armamento esistente; per realizzare invece un doppino telefonico (che richiede caratteristiche di regolarità non necessarie nei primi) occorre spesso modificare l'armamento della linea.

È inoltre da tener presente che secondo i moderni criteri di costruzione dei circuiti telefonici, questi ultimi vanno classificati in

relazione ai vari tipi di comunicazioni che il circuito può convogliare, per cui diverse sono le caratteristiche che si richiedono alla palificazione sulla quale dovranno essere realizzati.

Ad esempio, il doppino telefonico del tipo in piano che permette di convogliare comunicazioni a frequenza portante fino a Khz. 150, richiede:

a) l'adozione di palificazioni con campate rigorosamente uniformi il cui tracciato importa spesso soluzioni particolarmente dispendiose, che invece per i normali circuiti possono essere evitate;

b) pali di altezza adeguata, dato che i doppini del genere debbono essere distanziati di 85 centimetri dai sottostanti fili;

c) corresponsione di forti indennizzi ai proprietari dei fondi attraversati per garantire la linea da eventuali richieste di spostamenti, che se pur limitate a pochi sostegni, importerebbero la rimozione di intere sezioni della linea stessa;

d) spese di tracciato considerevoli, imposte, specie nei terreni vari, dalla necessità di assicurare la uniformità delle campate.

Si è quindi riscontrato indispensabile provvedere ad una nuova determinazione delle quote d'appoggio.

Si è pertanto predisposto il disegno di legge allegato, che qui di seguito si illustra:

a) All'articolo 1 si provvede alla sostituzione del corrispondente articolo del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, già più volte modificato, introducendovi miglioramenti di formulazione riscontrati opportuni nella pratica ed incorporandovi, con evidente vantaggio della chiarezza della legge, le integrazioni già ad esso apportate dalla legislazione successiva, in particolare dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1950, n. 689.

Nell'articolo stesso si provvede all'aumento delle quote di surrogazione, come sopra esposto, e ad elevare dal 10 al 15 per cento la quota di spese generali applicabile sull'ammontare dei lavori che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esegue a richiesta di altre amministrazioni statali, enti diversi e privati.

La percentuale finora stabilita non è infatti più proporzionata e sufficiente a coprire le attuali spese di esercizio, che incidono sul costo globale in misura di gran lunga superiore ad una così modesta aliquota, e non compensano neppure il gravoso lavoro che svolgono le unità addette alla contabilizzazione dei contributi di previdenza e assistenza, lavoro non previsto nè prevedibile al tempo in cui fu emanato il citato regio decreto-legge n. 2500.

A questo proposito sarà opportuno osservare che il Ministero delle poste e telecomunicazioni aveva originariamente previsto il raddoppio della citata quota di spese generali — peraltro, su richiesta del Ministero del tesoro, allo scopo di agevolare, nel momento attuale, l'esecuzione dei lavori da parte delle amministrazioni ed enti richiedenti senza incidere eccessivamente sul loro bilancio, questo Ministero ha aderito a limitare l'aumento della quota al 15 per cento, anzichè al 20.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede la facoltà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ove si verificano situazioni reciproche, nel senso che vengono eseguiti lavori per conto di altre amministrazioni, le quali a loro volta ne eseguono altri per conto dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di usare alle pubbliche amministrazioni un trattamento più favorevole di quello usato nei confronti degli Enti e dei privati.

È evidente che la eccezionale disposizione, lungi dall'essere di applicazione generale, dovrà operare soltanto in quei casi in cui il volume delle prestazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario dalle Amministrazioni interessate e dalle Poste e telecomunicazioni nel reciproco interesse, sia equivalente o quasi; e dovrà inoltre tener conto degli speciali interessi connessi alla gestione del pubblico denaro, motivo, questo, che consiglia di limitare la concessione del trattamento preferenziale soltanto alle pubbliche amministrazioni, con esclusione quindi di tutte le altre categorie di utenti, le quali dovranno sottostare alle norme generali stabilite nel nuovo disegno di legge.

Oltre all'esistenza di particolari rapporti di reciprocità, i quali si concretano nella equivalenza economica del complesso di presta-

zioni eseguite da una parte nell'interesse dell'altra e viceversa, condizione indispensabile per richiedere l'applicazione di un migliore trattamento e l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate, di una quota di spese generali inferiore alla misura prevista dal disegno di legge.

b) all'articolo 2, vengono fissate le nuove quote di appoggio, così distinte:

**A). QUOTA DI APPOGGIO PER CIRCUITI DA REALIZZARE SU PALIFICAZIONI PREVALENTEMENTE IN LEGNO.**

1) Per un chilometro di doppino in piano distanziato a 85 centimetri dai sottostanti oppure di doppino in diagonale distanziato di 60 centimetri dai rimanenti lire 36.000.

2. Per un chilometro di doppino normale su bracci o traverse, distanziato a 30 centimetri dai rimanenti lire 24.000.

3. Per un chilometro di doppino senza particolari esigenze di posa del tipo urbano o d'abbonato lire 12.000.

4) Per un circuito unifilare senza particolari esigenze di posa lire 6.000.

**B) QUOTE D'APPOGGIO PER CIRCUITI DA REALIZZARE SU PALIFICAZIONI PREVALENTEMENTE IN CEMENTO ARMATO OD IN FERRO.**

Le stesse di cui al punto A), aumentato del 50 per cento.

Tenendo presente che la quota d'appoggio fissata dal regio decreto-legge 8 ottobre 1925 n. 2500 era di lire 329 a chilometro di filo semplice, gli aumenti che verrebbe a subire la quota stessa sarebbero:

di 54,7 volte per i doppini di cui al punto 1);

di 36,4 volte per i doppini di cui al punto 2);

di 18,2 e 9,1 volte rispettivamente per i doppini di cui ai punti 3 e 4).

La distinzione tra circuiti unifilari e bifilari è senza dubbio vantaggiosa per l'Amministrazione, la quale ha in animo di utilizzare sempre più le palificazioni sociali per la posa dei circuiti telegrafici nelle località periferiche. Essa infatti ha pagato finora per i circuiti telegrafici posati su linee sociali la stessa quota

che le Concessionarie corrispondono per la posa di circuiti telefonici, la quale come si è detto, comporta un maggiore onere per il proprietario della palificazione.

Si aggiunge che nel passato non si era ritenuto opportuno adottare una simile distinzione essendo limitata a pochi casi la posa dei circuiti telegrafici su palificazioni sociali.

C) All'articolo 3 sono state disposte facilitazioni di pagamento a favore dei terzi i quali richiedano la posa provvisoria di circuiti che si prevede di utilizzare per un limitato periodo; essi potranno effettuare il versamento dell'intera quota d'appoggio in 10 rate trimestrali anticipate, fino ad esaurimento del debito, e verranno esonerati dal pagamento delle rate non ancora maturatesi, qualora nel frattempo richiedessero la demolizione dei circuiti già posati. La disposizione sarà applicabile, ovviamente, per i soli circuiti di cui ai numeri 3) e 4) del prospetto testè riportato.

D) Per evitare le erronee interpretazioni cui ha dato luogo in qualche caso l'articolo 4 della legge n. 689, essendosi da taluno ritenuto che esso fosse applicabile anche nei confronti dei Comuni i quali richiedono l'istituzione dei servizi telegrafici, si è ritenuto opportuno inserire nello schema, all'articolo 4 apposito richiamo agli articoli 25 e seguenti del Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, il quale, com'è noto stabilisce deroghe e facilitazioni di pagamento a favore degli enti locali, mentre i terzi, in ottemperanza al disposto del citato articolo 4, sono tenuti ad anticipare tutto l'importo necessario per le prestazioni e le forniture concernenti i lavori effettuati nel loro interesse.

E) L'articolo 5 del disegno di legge provvede poi alla soppressione dei canoni di manutenzione ancora dovuti dai Comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 aprile 1950, n. 269.

A questo riguardo si fa presente che la legge 28 giugno 1885, n. 3200, in base alle quali vennero effettuati gli impianti telegrafici nei comuni fino al 1912, faceva obbligo ai Comuni di concorrere alle spese d'impianto nella misura del 50 per cento e di contribuire alle spese di manutenzione con un canone di lire 20 a chilometro.

Da quest'ultimo obbligo rimasero esclusi i grandi Comuni, quelli che si trovavano ad una distanza inferiore ad un chilometro dalla rete principale, ed infine quelli in cui il telegrafo venne impiantato per ragioni di pubblica sicurezza.

Le esenzioni previste dalla legge provocarono vive lamentele e proteste da parte di quei Comuni che non potevano beneficiarne e poichè si interessarono della questione anche autorevoli parlamentari, in data del 2 luglio 1912 fu emanata la nuova legge numero 711 recante modifiche alla precedente.

La nuova legge elevò al 70 per cento in luogo del 50, il contributo a carico dei Comuni ed abolì il canone di lire 20 a chilometro per la manutenzione delle linee costruite in conseguenza degli allacciamenti eseguiti.

Il nuovo provvedimento però non abolì gli obblighi precedentemente assunti da quei Comuni i cui impianti erano stati eseguiti in precedenza; e pertanto molti Comuni continuano a pagare il canone, a meno che non si verifichino modificazioni alle linee per cui la linea di allacciamento alla rete principale risulta inferiore ad un chilometro, oppure sulla linea costruita a suo tempo per collegare un determinato Comune vengano posati altri fili telegrafici.

Si è venuta quindi a determinare una situazione anormale, per cui una parte dei Comuni continuano a corrispondere, e lo dovrebbero per sempre, il canone di manutenzione mentre altri, e sono la maggioranza, favoriti dalla seconda legge, oppure perchè esonerati per i motivi sopra cennati, non debbono sostenere alcuna spesa per la manutenzione delle linee.

Allo scopo di eliminare tale sperequazione, tenendo conto anche della recente legislazione intesa a concedere provvidenze a favore dei Comuni in materia di telecomunicazioni, si propone di sopprimere l'obbligo del canone in questione.

L'abolizione dei canoni, sempre di misura irrisoria, è anche consigliabile economicamente dato che la riscossione, sempre contrastata e ritardata dai Comuni, è quasi sempre più dispendiosa della somma introitata.

Secondo un recente accertamento, e tenuto presente che il canone dovuto dai Comuni è

stato elevato dall'esercizio 1946-47 a lire 200 a chilometro la situazione è la seguente:

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Comuni paganti . . . . .   | N.  | 1284      |
| Lunghezze linee . . . . .  | Km. | 6003      |
| Canone complessivo annuo calcolato in ragione di lire a 200 chilometro . . . . . | L.  | 1.200.600 |
| Canone medio annuo per ogni Comune . . . . .                                     | »   | 935       |

F) Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza e tempestività alle modificazioni che si rendessero in avvenire necessarie, e per evitare i ritardi dovuti dalla complessa procedura parlamentare, è prevista, all'articolo 6 dello schema, la facoltà per l'Amministrazione di effettuare le variazioni alle quote di surrogazione e di appoggio con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta dei Ministri delle poste e del tesoro.

Tale delega al potere esecutivo, limitata nel tempo e con precisa determinazione di criteri direttivi, risponde ai requisiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione.

G) Si è poi dimostrato necessario modificare il disposto dell'articolo 5 della legge 5 aprile 1950, n. 269, nel senso di dettare norme generali per i canoni relativi a tutti i tronchi speciali di linee costruite e mantenute nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, e non per i soli tronchi Segesta-Trapani e Metaponto Reggio Calabria contemplati nella legge del 1950.

Ciò per la circostanza di fatto che i due tronchi speciali cui si riferisce la legge 269 non sono più in esercizio, mentre è prevista l'istituzione di altri, per i quali è necessario disciplinare con legge i criteri di corresponsione dei canoni.

Peraltro il caso in questione non sembra potersi comprendere nella materia delegata a norma dell'articolo 11 della ripetuta legge 269, ed è quindi necessario che la nuova norma di carattere generale, applicabile quindi a tutti i casi futuri, venga emanata nella forma della legge.

Per ragioni di connessione di materia e di economia legislativa, la norma stessa viene inserita nel disegno di legge in oggetto (articolo 7).

H) Con la legge 1° dicembre 1949, n. 961, concernente i canoni di fitto e di manutenzione per l'esercizio 1946-47, venne stabilito che per le Società telefoniche i canoni dovuti per i circuiti posati posteriormente al 1° luglio 1925 e quelli previsti dal n. 1 al n. 11 della tabella allegata alla legge stessa fossero ridotti del 50 per cento.

L'accennato criterio, già riconosciuto conveniente ed opportuno durante contatti avuti con i rappresentanti delle Concessionarie, risultava consono alle giuste aspirazioni degli interessati, che si impegnarono dalla medesima data a ridurre di egual misura i compensi per le prestazioni di varia natura rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Analoga disposizione venne inserita nell'articolo 3 della legge 5 aprile 1950, n. 269, relativa ai canoni di fitto e manutenzione per gli esercizi 1947-48 e 1948-49, il cui testo per altro risulta, non volutamente, incompleto rispetto al corrispondente articolo della legge 961

Vi è detto infatti testualmente:

«Per le Società telefoniche concessionarie di zona, i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1° luglio 1925 e ceduti con convenzioni saranno calcolati nella misura di lire 2.400 a chilometro doppio, per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948, e nella misura di lire 3.060 a chilometro doppio per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

«Per i circuiti sociali posati anteriormente 1° luglio 1925 saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della metà».

Come rilevasi, la formula della norma ed in particolare quella del capoverso del citato articolo non risponde esattamente alle finalità che l'Amministrazione intendeva perseguire con l'attribuzione alle Società telefoniche del trattamento preferenziale stabilito di comune accordo; mentre infatti è prevista nell'articolo in questione la riduzione del 50 per cento per i circuiti di proprietà sociale affidati in *manutenzione* all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non si è fatto cenno, al contrario di quanto previsto nella presente legge 961, della riduzione da accordare alle stesse Società sui canoni *di fitto*, vale a

dire su quei canoni che le Concessionarie sono tenute a corrispondere ogni qualvolta richiedono la cessione in uso di linee telegrafiche di proprietà dell'Amministrazione per le speciali esigenze dei loro servizi.

Trattasi evidentemente di una involontaria omissione, alla quale tuttavia va posto riparo,

ed a ciò si provvede con l'articolo 8 del disegno di legge.

I) Per eliminare difficoltà ed incertezze nell'applicazione della legge, si è infine ritenuto conveniente (art. 9) di stabilire la decorrenza delle nuove aliquote a partire dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 15 per cento sull'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti, rispettivamente stabilite in lire 2.000 ed in lire 1.300 giornaliere.

«Alle pubbliche amministrazioni che nei consuntivi dei lavori eseguiti a richiesta della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applichino una quota di spese generali inferiore a quella prevista nel presente articolo, e le cui prestazioni risultino, nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel complesso equivalente alle spese sostenute nello stesso periodo dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione dei lavori disposti nell'interesse o per conto delle Amministrazioni stesse, potrà essere addebitata una quota per spese generali calcolata in misura eguale a quella desunta dai predetti consuntivi».

### Art. 2.

Le quote di appoggio fissate dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 689, in lire 8.000 per le linee costruite prevalentemente con

pali in legno, e lire 40.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in cemento od in ferro, vengono modificate come segue:

«1) Per circuiti da realizzare su palificazione prevalentemente in legno:

- a) per ogni chilometro di doppino in piano distanziato a 85 centimetri dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distanziato di 60 centimetri dai rimanenti. . . L. 36.000
- b) per ogni chilometro di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 centimetri dai rimanenti . . . . . 24.000
- c) per ogni chilometro di doppino senza particolari esigenze di posa del tipo urbano o di abbonato . . . . . 12.000
- d) per ogni chilometro di circuito unifilare senza particolari esigenze di posa. . . . . 6.000

«2) Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in cemento armato od in ferro:

- a) per ogni chilometro di doppino in piano distanziato a 85 centimetri dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distanziato di 60 centimetri dai rimanenti. . . . . L. 54.000
- b) per ogni chilometro di doppino normale su ganci o traverse distanziato a 30 centimetri dai rimanenti . . . . . 36.000
- c) per ogni chilometro di doppino senza particolari esigenze di posa del tipo urbano o di abbonato . . . . . 18.000

d) per ogni chilometro di circuito unifilare senza particolari esigenze di posa. . . . . L. 9.000

Art. 3.

Qualora la posa dei circuiti indicati ai comma c) e d) dei punti 1) e 2) del precedente articolo abbia carattere provvisorio, o sia richiesta per un periodo limitato, il versamento della relativa quota di appoggio potrà essere effettuato, a domanda degli interessati, in 10 rate trimestrali anticipate di eguale importo. Se nel frattempo venisse richiesta la demolizione del circuito, l'utente si intenderà esonerato dal pagamento delle rate non ancora maturate.

Art. 4.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 28 luglio 1950, n. 689. Il versamento della quota di concorso dovuta dai Comuni per l'istituzione del servizio telegrafico verrà effettuato con le modalità indicate dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1950, il canone di manutenzione dovuto dai Comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 aprile 1950 numero 269, è soppresso.

Art. 6.

Per le ulteriori modificazioni alla misura delle quote stabilite dalla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i 5 esercizi finanziari successivi a quello 1950-51 entro il limite del 40 per cento delle misure stabilite dalla presente legge, sarà provveduto

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero delle poste e telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 7.

L'articolo 5 della legge 5 aprile 1950, n. 269, è così sostituito:

« Art. 5. — Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse delle ferrovie dello Stato, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata, per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951 in lire 600.000

« Per i tronchi speciali costruiti nell'interesse delle ferrovie dello Stato e per i quali vengono da queste ultime forniti i materiali si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di lire 600.000 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 aprile 1950, n. 269, è così sostituito:

« Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1° luglio 1925 e per le palificazioni ed i conduttori di proprietà dei telegrafi ceduti in uso alle predette Società saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della metà ».

Art. 9.

Le maggiorazioni apportate con gli articoli 1, 2 della presente legge hanno effetto dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.